

(N. 1324)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1956

Modifiche allo Statuto della Fondazione « Attilio Odero » con sede in Genova.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Presidente della fondazione « Attilio Odero », con sede in Genova, signor Andrea Vincent Ardissonne, ha inoltrato a questo Ministero un'istanza intesa a promuovere l'emanazione di un provvedimento legislativo che proroghi di cinque anni il termine di durata della istituzione, fissato dallo statuto al decimo anno della morte del fondatore.

Il detto ente — istituito erede di un cospicuo patrimonio dal senatore Odero per fini di beneficenza — ottenne il riconoscimento giuridico con regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2286, convertito nella legge 17 maggio 1937, n. 793, che ne approvò anche lo statuto, e l'adozione del provvedimento legislativo, in luogo della normale procedura prevista dall'articolo 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, fu resa necessaria per le speciali norme cui si volle informare lo statuto, in deroga alle disposizioni di legge che regolano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Esso ha per iscopo di erogare le proprie rendite a favore di istituzioni di pubblica beneficenza, ancorchè mancanti di personalità giuridica, che abbiano

sede in Genova o Liguria, e, in via eccezionale, anche in altre regioni, le quali siano bisognose di sussidio ed abbiano alcuno dei seguenti fini: soccorrere le persone meno agiate, in istato di sanità o di malattia, prestar loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Gli articoli 6 e 26 dello statuto, conformemente alla volontà del fondatore, prevedono che, dopo distribuite, nei primi cinque anni di attività, le sole rendite dell'Ente per gli accennati fini di soccorso, nel secondo quinquennio venga proseguita la spartizione del reddito ed iniziata anche l'erogazione di sussidi in capitale, sì da compiere la totale distribuzione delle eredità Odero e da cessare ogni attività al decimo anno della morte del benefattore. Più in particolare l'ultimo comma del ricordato articolo 6 prescrive che l'accennata liquidazione patrimoniale debba esser fatta « per gradi », secondo l'opportunità economica e ad apprezzamento insindacabile dell'Amministrazione.

In applicazione dello statuto e tenuto conto che, per l'avvenuto decesso del senatore Odero nel maggio 1945, la fondazione dovrebbe sca-

dere il 31 dicembre 1955, il Consiglio di amministrazione ha ora deliberato di chiedere una proroga di cinque anni al termine anzidetto.

A giustificazione dell'istanza è stato considerato che, fin'ora sono state erogate le sole rendite; che, per procedere allo smobilizzo e alla liquidazione del patrimonio, non appare sufficiente la vita residualmente assegnata all'istituzione fino al 30 dicembre 1955; che, inoltre, la complessità della situazione patrimoniale e, insieme, l'interesse degli stessi enti che dovranno essere beneficiati suggeriscono di procedere per gradi e con avveduti accorgimenti; che, infine, tale criterio di gradualità risponde alle stesse norme statutarie dell'Ente.

Risulta, in effetti, che l'istituzione suddetta, a causa della complessità del riassetto patrimoniale imposto dalle vicende belliche, specie per quanto riguarda una cospicua azienda agricola in provincia di Grosseto, di circa 2300 ettari, ed il patrimonio mobiliare costituito essenzialmente da titoli industriali, ha dovuto rimandare, oltre il termine previsto dal fondatore, l'inizio della distribuzione del capitale

a favore delle istituzioni di beneficenza indicate nell'atto statutario.

In pendenza dell'attività di riorganizzazione e di consolidamento patrimoniale, ora peraltro compiuta, è stato erogato dalla istituzione, fino al 31 dicembre 1953, solo il reddito netto del proprio patrimonio, per un importo complessivo di lire 77 milioni 419 mila 255 per modo che si impone ora il problema di procedere alla distribuzione dei beni della istituzione, adempiendo, entro un congruo lasso di tempo, alla volontà del fondatore.

Le suesposte considerazioni appalesano, pertanto, l'opportunità che, in accoglimento della richiesta formulata dall'Ente, venga disposta la proposta riforma del relativo statuto, approvato col regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2286, sostituendosi il relativo articolo 26 — il quale prevede la cessazione della fondazione al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello del decesso del fondatore — con altra norma intesa a prevedere che la fondazione medesima cesserà improrogabilmente al 31 dicembre 1960.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 26 dello statuto della fondazione « Attilio Odero », con sede in Genova, approvato con regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2286, convertito nella legge 17 maggio 1937, n. 793, è sostituito dal seguente:

« La fondazione cesserà improrogabilmente al 31 dicembre 1960 ».